

AVV. SANTORSOLA FABRIZIO
Via G. Devitofrancesco n. 4 – 70124 BARI
Tel./fax 080.5567772 cell 392/4703823
mail: santorsola.fabrizio@libero.it
P.E.C. santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE IV CIVILE

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ACCORDO CON I
CREDITORI EX LEGGE N. 3/2012

Per il Sig. **Spinelli Pietro**, nato a Sammichele di Bari (BA) il 29.04.1950 (C.F.: SPNPTR50D29H749D) ed ivi residente alla via Masseria Capagrassa n. 28, elettivamente domiciliato in Bari, presso e nello studio dell'Avv. Santorsola Fabrizio (c.f. SNTFRZ75A13A662E) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni di rito al numero fax 080/5567772 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - PEC: santorsola.fabrizio@avvocatibari.legalmail.it

Premessa in fatto

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, versa in una situazione da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012.

Non ricorrono i presupposti impeditivi di cui al comma 2 dell'art. 7 L.3/2012, ossia:

- L'istante non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 /2012.
- L'istante agisce in buona fede, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- L'istante ha depositato un Piano del Consumatore ex art. 8 L. 3/2012 rubricato 5/2022 R.G. Fall. dichiarato inammissibile persistendo all'attualità debiti derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa svolta, sia in forma individuale che societaria, dal ricorrente, e, pertanto, non poteva riconoscersi la qualità di consumatore, presupposto essenziale del ricorso alla procedura richiesta.



A tal fine la Corte di Cassazione con l'ordinanza 26 novembre 2018 n. 30534 ha definitivamente statuito che, "vista la finalità della norma (evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa (norma dell'art. 7 sull'inammissibilità nei 5 anni) deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che, in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata". Pertanto solo il debitore che abbia effettivamente beneficiato di una procedura dopo la sua apertura ottenendone l'esdebitazione o non ne abbia rispettato i termini di pagamento, dimostrandosi inadempiente, potrà essere impedito all'accesso nei successivi cinque anni, mentre al contrario tutti quei debitori che, per svariati motivi, abbiano dovuto rinunciare ad una precedente procedura per mancanza dei requisiti oggettivi (come il caso di specie) o per le più svariate ragioni non è stato omologato il piano o accordo di composizione della crisi presentato (in particolar modo per responsabilità non proprie), non ottenendone quindi alcun beneficio, hanno certamente la possibilità di attivare nei cinque anni una nuova procedura che superi il vaglio di ammissibilità del giudice.

- L'istante non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012.
- L'istante ha fornito idonea documentazione che ha permesso di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e la propria situazione debitoria.
- Si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni.

1) APERTURA DELLA PROCEDURA

Con l'istanza per la nomina di un Professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012 del 16.09.2020, riportata al n. 3841/2020 R.G.V.G. Tribunale di Bari ed assegnata al G.D. dott. Magaletti Nicola, si precisava quanto segue:

"Il sig. Spinelli Pietro nell'anno 2003 richiedeva ed otteneva un mutuo ipotecario dalla BCC Alberobello e Sammichele di Bari dell'importo € 600.000,00 per l'acquisto di terreni in agro

Spinelli

Di Bari Spinelli

di Sammichele di Bari e per la sistemazione ed adeguamento degli immobili da adibire ad attività di zootecnia. Grazie a tale investimento, il sig. Spinelli Pietro svolgeva la propria attività di imprenditore agricolo dedito alla produzione di latte e alla coltivazione di uliveti, ciliegi e vigneti. L'attività agricola era molto proficua tanto che gli permetteva di far fronte alle spese quotidiane familiari e di onorare regolarmente le quote del mutuo ipotecario contratto nell'anno 2003. Nell'anno 2008, a causa di calamità naturali avvenute anche in anni precedenti (nello specifico il verificarsi di grandinate che hanno rovinato gran parte dei raccolti agricoli con inevitabile perdita di migliaia di euro di fatturato), il sig. Spinelli Pietro chiedeva ed otteneva dalla BCC Alberobello e Sammichele di Bari la modifica delle rate semestrali di ammortamento a partire da quella del 31.12.2008 in € 20.000,00 semestrali, a fronte dei precedenti € 23.897,73 con un debito residuo di € 506.286,66 alla data del 24.11.2008. L'attività agricola subiva ulteriori contratture a causa sempre di frequenti periodi di siccità che si alternavano con fenomeni di grandinate e gelature che di fatto danneggiavano gran parte dei raccolti agricoli. Per di più, a rendere la situazione ancora più difficoltosa, lo Stato italiano non riconosceva più alcuna indennità per le calamità naturali. In data 24.11.2008, a causa di un considerevole saldo negativo nella concessione del fido con l'istituto di credito BCC Alberobello e Sammichele di Bari, ove il sig. Spinelli Pietro aveva aperto il conto corrente e aveva contratto il mutuo ipotecario su menzionato, era costretto a richiedere ed ottenere un ulteriore mutuo ipotecario di € 210.000,00 per finanziamento agrario e ripianamento e coprire, in tal modo l'affidamento bancario, che presentava un considerevole saldo negativo per via dei mancati introiti connessi con l'attività agricola per i motivi suesposti. Tale finanziamento era intestato alla società Agricola Masseria Parco La Ghianda s.s., ove il sig. Spinelli Pietro rivestiva la parte di fideiubente. Negli anni successivi, l'attività di coltivatore diretto, tra alti e bassi, comunque permetteva al sig. Spinelli Pietro di far fronte agli impegni assunti, tanto che in data 18.05.2012 forniva fidejussione al figlio, sig. Tommaso Spinelli nato a Gioia del Colle il 15.07.1979, per l'acquisto e ristrutturazione del proprio immobile di residenza, per il quale aveva contratto mutuo ipotecario sempre con la BCC Alberobello e Sammichele di Bari per l'importo di € 130.000,00. In data 20.05.2016, il sig. Spinelli Pietro, era costretto a sospendere temporaneamente il pagamento delle rate di mutuo dell'importo di € 20.000,00 semestrali per un periodo di dodici mesi, in quanto il reddito prodotto dall'attività agricola non permetteva più di onorare il pagamento dell'importo delle dette rate a causa del considerevole divario tra i costi di produzione e i ricavi di vendita, oltre il verificarsi di fenomeni di calamità naturali che rendevano nullo il raccolto agricolo, con inevitabile



perdita di migliaia di euro di fatturato e il perdurare della nota crisi economica mondiale. Per non trascurare l'assenza importante dello Stato che, come detto precedentemente, non riconosceva più agli imprenditori agricoli alcuna indennità per le calamità naturali. Infine, il sig. Spinelli Pietro, proprio per far fronte alle obbligazioni assunte e per continuare nel proprio progetto di vita, aveva costituito in data 11/12/2013 con il figlio Spinelli Tommaso, l'Azienda Agricola S. Pietro di Spinelli Tommaso & C. s.a.s., dedita ad attività agricola e alla coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali. Il sig. Spinelli Tommaso era socio accomandatario con versamento della somma di € 95.000,00, mentre il sig. Spinelli Pietro rivestiva la carica di socio accomandante corrispondendo l'importo di € 5.000,00 come quota sociale. Anche tale società, per le cause su menzionate, cessava la propria attività ed ora risulta inattiva. Per tale impresa agricola, era stato richiesto ed ottenuto un finanziamento di € 47.000,00. Di tale finanziamento, sono state regolarmente quietanzate le rate mensili con un debito residuo di € 38.726,00, in quanto l'azienda ha cessato la propria attività e con esposizione debitoria del sig. Spinelli Pietro pari ad € 5.000,00 ovvero la quota conferita come socio accomandante. Il sig. Spinelli Pietro, ha ceduto in locazione i propri fondi rustici alle cognate, sigg.re Basile Angela e Laera Elisa e percependo una pigione annuale di € 750,00 e svolge l'attività di bracciante agricolo con chiamata giornaliera e con una media di reddito annuale pari a circa € 6.000,00 essendo occupato circa 180 giorni l'anno. Infine, il sig. Spinelli percepisce una pensione Inail di € 540,00 mensili. In totale, tra reddito da lavoro dipendente come bracciante agricolo, canoni di locazione derivanti dal fitto dei fondi rustici e pensione Inail, il sig. Spinelli Pietro percepisce la somma mensile di circa € 1.100,00 per soddisfare i propri fabbisogni e quelli della propria famiglia". Con la presente procedura si intende risanare la situazione debitoria del ricorrente mediante la procedura dell'accordo con i creditori previsto dalla L. 3/2012. A corredo dell'istanza, si allegava la seguente documentazione:

- 1) Stato di famiglia del sig. Spinelli Pietro.
- 2) Certificazione Unica anno 2020.
- 3) Prospetto attività e passività dell'istante.
- 4) Indicazione delle cause dell'indebitamento.
- 5) Postapay e saldo n. 2 libretti postali intestati al sig. Spinelli Pietro.
- 6) Certificato proprietà veicolo tg. CR956SD.
- 7) Atti giudiziari notificati.
- 8) Visure catastali.
- 9) Integrazione visure catastali.



- 10) Banca dati quotazioni immobiliari comune di Sammichele di Bari estratto dall'Agenzia delle Entrate.
- 11) Visura ordinaria azienda agricola San Pietro di Spinelli Tommaso & C. s.a.s.
- 12) Contratti affitti fondiari.
- 13) Atto integrativo mutuo ipotecario n. 07072780360 di € 600.000,00 con atto di sospensione temporaneo del pagamento delle rate di mutuo.
- 14) Contratto di mutuo ipotecario n. 14501 di € 210.000,00 con valore residuo di debito al 17.08.2020.
- 15) Contratto di mutuo ipotecario n. 18072 di € 130.000,00.
- 16) Debito residuo mutuo ipotecario n. 18072 al 17.08.2020
- 17) Finanziamento n. 20954 con debito residuo al 16.01.2020.
- 18) Estratto posizione debitoria nei confronti del Comune di Sammichele di Bari.
- 19) Comunicazione P.E.C. del 06.09.2020 dell'avv. Santorsola Fabrizio con riscontro della BCC Alberobello e Sammichele di Bari.
- 20) Elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento dell'istante e della famiglia.

In ragione di tanto, non intendendo l'istante venir meno agli obblighi assunti nei confronti dei creditori, riteneva opportuno depositare presso il Tribunale di Bari apposita istanza per la nomina di un Professionista ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, attraverso la proposizione di un piano del consumatore.

2) INTEGRAZIONE DOCUMENTALE SUCCESSIVA ALL'ISTANZA

A causa della nota emergenza epidemiologica da Covid-19, in data 04.11.2021 si teneva presso lo studio dell'avv. Santorsola Fabrizio l'audizione del sig. Spinelli Pietro, unitamente al proprio figlio sig. Spinelli Domenico e al gestore della crisi, dott.ssa Laselva Annamaria, di cui si redigeva processo verbale.

Con comunicazione P.E.C. del 04.12.2021, l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al Gestore della Crisi la seguente documentazione:

- 1) Verbale di incontro del 04.11.2021 sottoscritto dai presenti, unitamente a copia carta identità del sig. Spinelli Pietro
- 2) Elenco spese sanitarie, farmaci e utenze domestiche
- 3) Bollo auto e assicurazione automobile, redditi familiari
- 4) Perizia di stima fondi rustici



- 5) Visura immobile mutuo n. 18072 con banca dati quotazioni immobili dell'Agenzia delle Entrate
- 6) Atto di precetto notificato da Sorgenia spa e avv. Carlo Colucci
- 7) Tassa automobilistica regionale da corrispondere
- 8) Debitoria aggiornata Agenzia Entrate Riscossione
- 9) Ricorso per decreto ingiuntivo, atto di precetto e atto di pignoramento immobiliare promosso da Cargill s.r.l. R.G.E. 293/20 Trib. Bari
- 10) Modello IVA con volume di affari anno 2021, 2020, 2019 e 2018 imprese intestate a Basile Angela e Laera Elisa finanziatori esterni
- 11) Aggiornamenti mutui n. 20954 e n. 07072780360.

Con comunicazione P.E.C. del 10.01.2022 e 17.01.2022 l'avv. Santorsola Fabrizio inviava al gestore della crisi la seguente documentazione integrativa:

- Certificato carichi pendenti
- Saldo aggiornato Postepay Evolution intestato alla sig.ra Savino M. Antonietta
- Saldo aggiornato libretto postale cointestato ai coniugi Spinelli Pietro – Savino M. Antonietta.
- Copia carta identità e tessera sanitaria dei finanziatori esterni.
- Visura società agricola Masseria Parco La Ghianda S.S.
- Pignoramento dei crediti verso terzi notificato alla sig.ra Basile Angela.
- Copia contratti di affitto di fondi rustici intestati alla sig.ra Savino Maria Antonietta, coniuge del ricorrente.
- Debitoria nei confronti di Groupama s.p.a.
- Debitoria nei confronti di Agriverde s.r.l. nella percentuale del 5% in quanto socio accomandante della "Azienda Agricola S. Pietro di Spinelli Tommaso & C. s.a.s."
- Debitoria nei confronti di Sara Ass.ni spa da considerare nella percentuale del 5% in quanto socio accomandante della "Azienda Agricola S. Pietro di Spinelli Tommaso & C. s.a.s."
- Visure società intestate ai finanziatori esterni, unitamente a copia documenti di riconoscimento.
- Atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato da Agenzia Entrate Riscossione alla sig.ra Laera Elisa.
- n. 3 atti di precetto notificati in data 15.01.2022 da BCC Alberobello, Sammichele e Monopoli con quota capitale aggiornata al 13.04.2021.





La proposta di accordo con i creditori formulato dal sottoscritto avv. Fabrizio Santorsola, nell'interesse del proprio assistito, è stato corredato da tutta la documentazione richiesta dalla Legge n. 3/2012, oltre a quella richiesta dal sottoscritto e fornita *sua sponte* dal legale; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione analitica delle somme rispettivamente dovute nonché dichiarazione di non avere altri creditori oltre quelli già indicati;
- elenco di tutti i beni che compongono il patrimonio del debitore odierno ricorrente;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Sammichele di Bari;
- certificazioni catastali;
- certificazione relativa alle procedure esecutive;
- visure PRA;
- certificato carichi pendenti.

A questo punto e, a completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge, il Gestore della crisi redigeva una relazione particolareggiata della crisi, in cui riferiva oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della proposta dell'accordo con i creditori rispetto al piano liquidatorio.

Ai sensi degli artt.li 7, comma 1 bis e 15, comma 9, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il Gestore della crisi procedeva, quindi, a relazionare circa la proposta di accordo con i creditori proposto dal debitore sig. Spinelli Pietro, al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, nonché ad analizzare la fattibilità e la convenienza dello stesso.



3) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELLA INCAPACITA' DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE


L'esame della documentazione depositata dal ricorrente e l'esame della documentazione acquisita dal Gestore della crisi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di audizione del debitore, hanno permesso di individuare cause e circostanze dell'indebitamento del sig. Spinelli Pietro.

I buoni propositi del debitore, tesi a definire l'intera esposizione debitoria, sono rappresentati dagli atti posti in essere dall'istante, ovvero, quella di formulare una proposta di ristrutturazione dei debiti finalizzata a soddisfare le ragioni dei creditori.

Occorre ripercorrere, ai fini espositivi, la storia del debitore.

Come già evidenziato, il sig. Spinelli Pietro nell'anno 2003 richiedeva ed otteneva un mutuo ipotecario di finanziamento fondiario dalla BCC Alberobello e Sannicchio di Bari dell'importo € 600.000,00 per l'acquisto e rifacimento di fondi agricoli e terreni in agro di Sannicchio di Bari, la sistemazione ed adeguamento degli immobili da adibire ad attività di zootecnia. A garanzia della restituzione della somma veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari. Parti fideiubenti erano la moglie del sig. Spinelli Pietro, sig.ra Savino Maria Antonietta, i figli, sigg.ri Spinelli Tommaso, Spinelli Domenico e Spinelli Giovanni; infine la sig.ra Mele Rosa, altra parte terza datrice di ipoteca. Grazie a tale investimento, veniva svolta regolarmente attività dedita alla produzione di latte e alla coltivazione di uliveti, ciliegi e vigneti. L'attività agricola era proficua tanto che permetteva all'odierno ricorrente e ai propri figli di far fronte alle spese quotidiane familiari e di onorare regolarmente le quote del mutuo ipotecario. Il mutuo contratto dal sig. Spinelli Pietro era finalizzato a permettere ai propri figli di svolgere attività agricola e di fornire loro una certa stabilità in ambito lavorativo. Tanto che veniva costituita nell'anno 2005 la società agricola Masseria Parco La Ghianda S.S. con soci amministratori i figli, sig. Spinelli Giovanni e Spinelli Domenico con oggetto sociale: allevamento bovino, bufalino, produzione di latte, coltivazione di fondi rustici, frutticoltura.


Nell'anno 2008, a causa di calamità naturali avvenute anche in anni precedenti (nello specifico il verificarsi di grandinate che hanno rovinato gran parte dei raccolti agricoli con inevitabile perdita di migliaia di euro di fatturato), il sig. Spinelli Pietro chiedeva ed otteneva dalla BCC Alberobello e Sannicchio di Bari la modifica delle rate semestrali di ammortamento a partire da quella del 31.12.2008 in € 20.000,00 semestrali, a fronte dei precedenti € 23.897,73 con un debito residuo di € 506.286,66 alla data del 24.11.2008. L'attività agricola subiva ulteriori contratture a causa sempre di frequenti periodi di siccità



Spinelli Pietro

Autore

che si alternavano con fenomeni di grandinate e gelature che di fatto danneggiavano gran parte dei raccolti agricoli. Per di più, a rendere la situazione ancora più difficoltosa, lo Stato italiano non riconosceva più alcuna indennità per le calamità naturali. In data 24.11.2008, a causa di un considerevole saldo negativo nella concessione del fido con l'istituto di credito BCC Alberobello e Sammichele di Bari, ove il sig. Spinelli Pietro aveva aperto il conto corrente e aveva contratto il mutuo ipotecario su menzionato, era costretto a richiedere ed ottenere un ulteriore mutuo ipotecario di € 210.000,00 del 27.11.2008 per finanziamento agrario e ripianamento e coprire, in tal modo l'affidamento bancario, che presentava un considerevole saldo negativo per via dei mancati introiti connessi con l'attività agricola per i motivi suesposti. Tale finanziamento era intestato alla società Agricola Masseria Parco La Ghianda s.s., nella persona dei sigg.ri Spinelli Giovanni, Spinelli Tommaso e Spinelli Domenico, quali soci amministratori della detta società e parte finanziata e ove il sig. Spinelli Pietro, unitamente alla moglie, sig.ra Savino Maria Antonietta, rivestiva la parte di fideiubente e datrice di ipoteca. Società che cessava la propria attività in data 01.03.2017. Negli anni successivi, l'attività agricola, comunque permetteva al sig. Spinelli Pietro di far fronte agli impegni assunti, tanto che in data 18.05.2012 forniva fideiussione al figlio, sig. Tommaso Spinelli nato a Gioia del Colle il 15.07.1979, per l'acquisto e ristrutturazione del proprio immobile di residenza, per il quale aveva contratto mutuo ipotecario sempre con la BCC Alberobello e Sammichele di Bari per l'importo di € 130.000,00. In data 20.05.2016, il sig. Spinelli Pietro, era costretto a sospendere temporaneamente il pagamento delle rate di mutuo dell'importo di € 20.000,00 semestrali per un periodo di dodici mesi, in quanto il reddito prodotto dall'attività agricola non permetteva più di onorare il pagamento dell'importo delle dette rate a causa del considerevole divario tra i costi di produzione e i ricavi di vendita, oltre il verificarsi di fenomeni di calamità naturali che rendevano nullo il raccolto agricolo, con inevitabile perdita di migliaia di euro di fatturato e il perdurare della nota crisi economica mondiale. Per non trascurare l'assenza importante dello Stato che, come detto precedentemente, non riconosceva più agli imprenditori agricoli alcuna indennità per le calamità naturali. Infine, il sig. Spinelli Pietro, proprio per far fronte alle obbligazioni assunte e per continuare nel progetto di vita a favore dei propri figli, aveva costituito in data 11/12/2013 con il figlio Spinelli Tommaso, l'Azienda Agricola S. Pietro di Spinelli Tommaso & C. s.a.s., dedita ad attività agricola e alla coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali. Il sig. Spinelli Tommaso era socio accomandatario con versamento della somma di € 95.000,00, mentre il sig. Spinelli Pietro rivestiva la carica di socio accomandante corrispondendo l'importo di € 5.000,00 come quota sociale, pari al 5%.




Anche tale società, per le cause su menzionate, cessava la propria attività ed ora risulta inattiva. Per tale impresa agricola, era stato richiesto ed ottenuto un finanziamento di € 47.000,00. Di tale finanziamento, sono state regolarmente quietanzate le rate mensili con un debito residuo di € 38.726,00 , in quanto l'azienda ha cessato la propria attività. Il sig. Spinelli Pietro, ha ceduto in locazione i propri fondi rustici alle cognate, sigg.re Basile Angela e Laera Elisa, percependo una pigione annuale di € 750,00 e svolgeva l'attività di bracciante agricolo con chiamata giornaliera e con una media di reddito annuale pari a circa € 6.000,00 essendo occupato circa 180 giorni l'anno.

Attualmente, il sig. Spinelli Pietro, non svolge più l'attività di bracciante agricolo con chiamata giornaliera e percepisce unicamente una rendita Inail di circa € 180,00 mensile, oltre € 100,00 mensili per affitto fondi rustici. In totale, tra canoni di locazione derivanti dal fitto dei fondi rustici e rendita Inail, il sig. Spinelli Pietro percepisce la somma mensile di circa € 280,00 per soddisfare i propri fabbisogni e quelli della propria famiglia. La moglie, sig.ra Savino Maria Antonietta, percepisce un assegno di invalidità civile di € 297,00 circa mensili ed € 50,00 per affitto fondi agricoli. Disponibilità economica mensile familiare di € 627,00.

4) SITUAZIONE DEBITORIA

In base alla documentazione in possesso del ricorrente e alle successive precisazioni del credito pervenute dal gestore della crisi, sussistono le seguenti posizioni debitorie,

- Mutuo ipotecario n. 18072 BCC Alberobello e Sannicciola di Bari
parte fideiubente – debito residuo € 105.569,05
- Mutuo ipotecario n. 14501 BCC Alberobello e Sannicciola di Bari
Parte fideiubente – debito residuo € 149.623,97
- Mutuo ipotecario n. 07072780360 BCC Alberobello e Sannicciola
di Bari – parte finanziata – debito residuo € 359.969,03
- Finanziamento n. 20954 BCC Alberobello e Sannicciola di Bari
debito residuo € 35.775,27 Az. Agricola S. Pietro di Spinelli Tommaso
& C. s.a.s. – socio accomandante quota conferita € 5.000,00 (pari al 5%) € 1.788,76
- c/c n. 07/13268 € 328,61
- SOGET s.p.a. € 6.459,09
- Maria Dalfino – atto di precetto debito residuo (corrisposti € 2.000,00) € 19.638,69
- S.R.L. CARGILL – atto di pignoramento immobiliare di € 40.093,71



calcolare 5% quota accomandante	€ 2.004,68
- I.M.U. Comune di Sammichele di Bari	€ 1.305,00
- tassa automobilistica regionale	€ 851,70
- Sorgenia s.p.a. (5% di € 7.588,89)	€ 379,44
- avv. Carlo Colucci (5% di € 10.838,44)	€ 541,92
- Agriverde s.r.l. (5% di € 30.949,65)	€ 1.547,48
- Groupama s.p.a. (5% d € 12.662,76)	€ 633,13
- Sara Ass.ni s.p.a.	€ 55.978,12
- A.E.R.	<u>€ 38.744,09</u>

Totale passivo € **745.36276**

Ai debiti di cui sopra, devono aggiungersi i compensi della procedura secondo la liquidazione dell'On.le Giudice Delegato.

5) SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti.

5-A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di due persone; sig. Spinelli Pietro attuale ricorrente, percettore dell'importo mensile di € 180,00 a titolo di rendita inabilità Inail e dell'importo annuale di € 750,00 per affitto fondi agricoli, il coniuge, sig.ra Savino Maria Antonietta, persona invalida civile con percezione dell'importo di € 297,00 circa mensili a titolo di assegno invalidità civile ed € 1.050,00 annuali per affitto fondi agricoli. Disponibilità economica mensile familiare di € 627,00.

5-B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a circa € 622,45 mensili e comprendono:

Energia elettrica	€ 25,00
farmaci e spese sanitarie	€ 30,00
Telefono	€ 39,45
Gas metano	€ 15,00
Acqua	€ 15,00
Alimentazione e vestiario	€ 350,00

Spinelli
Savino

Igiene persona e casa	€ 20,00
Carburante autovettura	€ 60,00
Bollo e Assicurazione	€ 60,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 8,00
TOTALE	€ 622,45

Ai fini di un utile riscontro, il professionista incaricato ha verificato che la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello del Sig. Spinelli Pietro, è congrua con i dati ISTAT indicati nella tabella delle statistiche per l'anno in corso.

5-C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale è la seguente:

Il sig. Spinelli Pietro è percettore di rendita di inabilità Inail dell'importo di € 180,00 circa mensili, mentre la moglie, sig.ra Savino Maria Antonietta è percettore dell'importo mensile di € 297,00 circa a titolo di invalidità civile.

Affitto fondi rustici € 1.800,00 annuali.

5-D) Elenco di tutti i beni del debitore

I beni immobili di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata sono i seguenti:

1) Locale sito nel Comune di Sammichele di Bari Contrada Magagna Dalfino piano T, Censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 24, Part. 109, Sub. 2, Cat. C/2, Classe 4, Consistenza 90 mq, R.C. € 241,70 .

2) Immobile di residenza sito nel Comune di Sammichele di Bari Contrada Capagrassa n. 28 Piano T-1, Censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 23, Part. 673, Sub. 1, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 8,5 vani, mq 229, R.C. € 504,84 con pertinente locale piano S1-T Censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 23, Part. 673, Sub. 2, Cat. D/10, R.C. € 5.312,80.

3) Locale sito nel comune di Sammichele di Bari (BA) Contrada Capagrassa s.n. Piano T Censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 23, Part. 676, Sub. 1, Cat. D/10, R.C. € 114,20.




4) Proprietà 4/780 di immobile sito nel Comune di Sammichele di Bari via Carlo del Croix Piano S1 Censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 5, Part. 297, Sub. 34, Cat. C/6, Classe 1, consistenza 416 mq, R.C. € 537,11

5) Proprietà 10/120 di immobile sito in Sammichele di Bari via Della Resistenza n. 132 Censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 5, Part. 297, Sub. 18, Cat. A/2, Classe 2, consistenza 6,5 vani, mq. 123, R.C. € 553,90

6) Proprietà 10/120 immobile sito in Sammichele di Bari via Della Resistenza Piano 5 int. 3 censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 5, Part. 297, Sub. 29, Cat. C/2, Classe 7, consistenza 6 mq, R.C. € 26,03 e immobile sito in Sammichele di Bari via Della Resistenza Piano 5 int. 5 censito al N.C.E.U Catasto Fabbricati al Fg. 5, Part. 297, Sub. 31, Cat. C/2, Classe 7, consistenza 6 mq, R.C. € 26,03.

7) Terreni in proprietà e comproprietà $\frac{1}{2}$ con la moglie sig.ra Savino Maria Antonietta situati in agro di Sammichele di Bari il cui valore di mercato è stato stimato da perizia redatta dal geom. F.sco Maria U. Manfredi in data 14.05.2021.

8) Autovettura targata CR956SD immatricolata nell'anno 2004, senza alcun valore di mercato ed utilizzata principalmente dal sig. Spinelli Pietro per esigenze familiari e per la moglie invalida civile.

Attualmente la famiglia utilizza la Postepay Evolution intestata alla sig.ra Savino Maria Antonietta acceso presso Poste Italiane, Agenzia di Sammichele di Bari, sulla quale viene accreditato l'importo mensile di invalidità civile di € 297,00 circa e un libretto nominativo acceso sempre con Poste Italiane spa cointestato ai coniugi Spinelli – Savino ove viene accreditato l'esiguo importo mensile di € 180,00 quale rendita Inail del sig. Spinelli Pietro.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

6) PROC. ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 293/20 TRIB. BARI E ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI NOTIFICATO ALLA SIG.RA BASILE ANGELA E ALLA SIG.RA LAERA ELISA, FINANZIATORI ESTERNI.

Presso il Tribunale di Bari pende procedimento di pignoramento immobiliare promosso dalla società Cargill s.r.l. nei confronti del sig. Spinelli Pietro, quale socio accomandante della soc. Azienda Agricola San Pietro di Spinelli Tommaso & C. s.a.s. (P. Iva 07550660729), avente ad oggetto fondi agricoli in comproprietà con la moglie, sig.ra Savino Maria Antonietta. Si precisa che la quota di conferimento del sig Spinelli Pietro, come socio accomandante, è stata pari al 5%, avendo conferito un capitale di € 5.000,00 , mentre il socio accomandatario, sig. Spinelli Tommaso, ha conferito l'importo di € 95.000,00.

Spinelli

Basile Angela

Al fine di non vanificare lo scopo della procedura di sovraindebitamento e consentire l'attuazione concreta della presente proposta, la stessa viene formulata alle seguenti condizioni:

A - La procedura esecutiva n. 293/2020 R.G. esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari, dovrà essere sospesa e poi necessariamente andare estinta; i fondi agricoli, dunque, resteranno nella piena proprietà e disponibilità del debitore proponente.

B - All'esito del buon fine dell'esecuzione del piano dell'accordo con i creditori proposto, la soc. Cargill. s.r.l. dovrà provvedere alla cancellazione delle relative trascrizioni.

C - Agenzia Entrate Riscossione ha notificato al finanziatore esterno, sig.ra Basile Angela, atto di pignoramento dei crediti verso terzi dell'importo di € 13.270,86 per debitoria intestata al sig Spinelli Pietro, in quanto la sig.ra Basile Angela, titolare di impresa agricola, corrisponde annualmente all'odierno ricorrente l'importo annuale di € 600,00 a titolo di pigione per l'utilizzo di alcuni fondi agricoli necessari per la gestione della propria attività di impresa.


Pertanto, è necessario sospendere tale atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in quanto, in tal modo, il sig. Spinelli Pietro verrebbe privato di quel esiguo introito necessario per il proprio sostentamento e far fronte alle necessarie spese di vita quotidiana.

D- Agenzia Entrate Riscossione ha notificato al finanziatore esterno, sig.ra Laera Elisa, atto di pignoramento dei crediti verso terzi dell'importo di € 13.353,54 per debitoria intestata al sig Spinelli Pietro, in quanto la sig.ra Laera Elisa, titolare di impresa agricola, corrisponde annualmente all'odierno ricorrente l'importo annuale di € 450,00 a titolo di pigione per l'utilizzo di alcuni fondi agricoli necessari per la gestione della propria attività di impresa.

Pertanto, è necessario sospendere tale atto di pignoramento dei crediti verso terzi, in quanto, in tal modo, il sig. Spinelli Pietro verrebbe privato di quel esiguo introito necessario per il proprio sostentamento e far fronte alle necessarie spese di vita quotidiana.

7) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RICORRENTE A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Come già evidenziato in sede di introduzione, l'istanza prodotta dal sig. Spinelli Pietro risulta corredata, oltre che da un'esposizione dettagliata degli avvenimenti e della situazione economico- patrimoniale e finanziaria, anche da diversa documentazione allegata a supporto che si ritiene essere piuttosto completa ed esaustiva. Anche le successive richieste di integrazione documentali da parte del Gestore della crisi sono state prontamente soddisfatte



da parte dell'odierno ricorrente e dal sottoscritto professionista che lo ha assistito durante questa fase introduttiva della procedura, aggiornando di volta in volta il Gestore della Crisi sulla ulteriore e recente documentazione necessaria per le finalità della procedura.

8) PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI – FINANZA ESTERNA

Il Gestore della crisi è chiamato ad attestare la fattibilità della proposta di accordo con i creditori proposto dal sig. Spinelli Pietro, ovvero attestare che il piano proposto sia - sulla base delle ipotesi prospettate - ragionevolmente sostenibile e la soddisfazione prospettata possa essere, con un elevato grado di probabilità, effettivamente realizzabile.

Il debitore evidenzia che lo scenario, nell'ipotesi alternativa alla omologa del piano quivi presentato, sarebbe caratterizzato da una procedura di pignoramento preso terzi o immobiliare, che provocherebbe una situazione ancora più difficoltosa e precaria di quella esistente, e con rischio di non avere i mezzi necessari per soddisfare i bisogni primari della famiglia; o di pignoramento immobiliare dell'immobile di residenza con immaginabili ripercussioni alquanto negative sia per l'odierno ricorrente che per l'intero nucleo familiare.

Tra l'altro trattasi in gran parte di fondi agricoli in proprietà esclusiva o comproprietà della moglie, sig.ra Savino Maria Antonietta, di difficile realizzo in caso di pignoramento immobiliare e di cui alcuni sono stati concessi in affitto agli attuali finanziatori esterni della presente procedura.

Inoltre, nella realtà delle aste, per le dinamiche purtroppo consuete e notorie, i valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5.

Infine, bisogna considerare che alcune posizioni debitorie verso la pubblica amministrazione ed Agenzia Entrate Riscossione sarebbero non esigibili in quanto prescritte.

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito una proposta di accordo con i creditori, al fine di evidenziare la fattibilità dello stesso.


La proposta dell'accordo con i creditori prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali omogenee, come si evince dalla seguente tabella:

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
Dott.ssa Laselva Prededuzione Annamaria	€ 11.102,35	€ 11.102,35	100,00%

Spinelli

Spinelli

BCC Alberobello e Sammichele di Bari	Ipotecario in privilegiato	€ 509.593,00	€ 134.046,00	Valore di mercato fondi
BCC Alberobello e Sammichele di Bari	Ipotecario in privilegiato	€ 105.569,05	€ 49.700,00	Valore di mercato immobile
BCC Alberobello e Sammichele di Bari	Chirografario	€ 1.788,76	€ 357,75	20,00%
BCC Alberobello e Sammichele di Bari	Chirografario	€ 328,61	€ 65,72	20,00%
SOGET s.p.a.	Chirografario	€ 6.459,09	€ 1.291,81	20,00%
Maria Dalfino	Chirografario	€ 19.638,69	€ 3.927,73	20,00%
S.R.L. CARGILL	Chirografario	€ 2.004,68	€ 400,93	20,00%
Comune di Sammichele di Bari	Chirografario	€ 1.305,00	€ 261,00	20,00%
Regione Puglia	Chirografario	€ 851,70	€ 170,34	20,00%
Sorgenia s.p.a.	Chirografario	€ 379,44	€ 75,88	20,00%
Avv. Carlo Colucci	Chirografario	€ 541,92	€ 108,38	20,00%
Agenzia	Chirografario	€ 6.191,42	€ 1.238,28	20,00%




Entrate Riscossione				
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio	€ 32.552,67	€ 16.276,33	50,00%
Agriverde s.r.l.	Chirografario	€ 1.547,48	€ 309,49	20,00%
Groupama s.p.a.	Chirografario	€ 633,13	€ 126,62	20,00%
Sara Ass.ni s.p.a.	Chirografario	€ 55.978,12	€ 11.195,62	20,00%
TOTALE		€ 756.465,11	€ 230.654,23	

Il debitore con la proposta di accordo con i creditori, come attualizzato, propone:

A) Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione concernente il compenso spettante al Gestore della Crisi.

B) Il pagamento del creditore ipotecario, BCC Alberobello e Sammichele di Bari, mettendo a disposizione di quest'ultimo la somma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 L. 3/2012). **€ 183.746,00.**

In particolare il valore di mercato dei fondi rustici ubicati in Sammichele di Bari (BA) a varie contrade di proprietà esclusiva del sig. Spinelli Pietro e in comproprietà nella misura del 50% con la moglie sig.ra Savino Maria Antonietta è pari ad € 134.046,00, giusto perizia di stima redatta dal geom. Francesco Maria U. Manfredi.

Il valore di realizzo dell'immobile sito in Sammichele di Bari (BA) identificato al Catasto Fabbricati al foglio 23, particella 570, sub. 1 per cui è stato acceso il mutuo ipotecario n. 18072 con la BCC Alberobello e Sammichele di Bari dell'importo di € 130.00,00 per la ristrutturazione del detto immobile, di cui il sig. Spinelli Pietro è parte fideiubente, è pari ad € 49.700,00, giusta quotazione immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Bari (€ 700,00 x 71 mq).

C) Il pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 50%. **Totale € 16.276,33**

In particolare trattasi di crediti muniti di privilegio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 32.552,67.

D) Il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 20%. **Totale € 19.529,55.**

Considerato che il reddito cui dispone il sig. Spinelli e la propria moglie, sono unicamente necessari per il proprio sostentamento e le spese di vita quotidiana, i pagamenti e i tempi di

rientro saranno ad esclusivo carico dei sigg.ri. Basile Angela (C.F.BSLNGL83R67H096Q) e sig.ra Laera Elisa (C.F. LRALSE90H48H096M), titolari e rappresentanti legali di due imprese individuali, che vantano un volume di affari stabile per cui possono rivestire la qualità di finanziatori esterni e dare attuazione al piano proposto, così come da dichiarazione di impegno del 30.03.2022 precedentemente fornita e che confermano in tale sede.

In tema di piano del consumatore, l'art. 8 c. 2 l. 3/2012 recita che "nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità".

Pertanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti prevede il pagamento dell'importo complessivo di € **230.654,23** in undici anni (n. 132 rate mensili) mediante la corresponsione dell'importo mensile di € 1.747,38 a partire dal mese post omologa, con il seguente ordine: in primo luogo verranno soddisfatti i crediti privilegiati in prededuzione, poi i crediti muniti di privilegio (rispettivamente ipotecario e muniti di privilegio generale) e infine i creditori chirografari.

Il totale attivo messo a disposizione dei creditori del piano è pari ad € 230.654,23 e alla stregua del passivo e dell'attivo fin qui descritti, quindi, si illustrano i tempi e le modalità di soddisfo dei crediti:

A) € 11.102,35 pari al 100% del compenso OCC


B) € 183.746,00 in favore dei creditori ipotecari privilegiati (BCC Alberobello e Sammichele di Bari) da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui al punto A.

C) € 16.276,33 in favore dei creditori in privilegio (Agenzia Entrate Riscossione) da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai punti A e B.

D) € 19.529,55 in favore dei creditori chirografari da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai punti A, B e C mediante l'importo mensile di € 134,41 cadauno (ovvero € 1.747,38 x 13 creditori chirografari).

L'orizzonte temporale preso in considerazione per la prudenziale realizzazione del piano, pari a undici anni dal deposito della domanda, dovrà considerarsi del tutto ragionevole e, considerati, dunque, gli elementi fondanti del piano a depositarsi, si può affermare che la prospettiva di integrale soddisfazione dei creditori è concreta e, pertanto, la proposta è da considerarsi fattibile nei modi e nei termini in esso indicati.

In definitiva, si attesta che l'accordo con i creditori proposto del debitore sia migliore per i creditori rispetto all'alternativa che contempla azioni esecutive individuali sul patrimonio del



ricorrente, che sarebbe di difficile realizzo, in considerazione che trattasi di fondi agricoli di difficile commercializzazione.

Inoltre, nella realtà delle aste, per le dinamiche purtroppo consuete e notorie, i valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5.

Infine, bisogna considerare che alcune posizioni debitorie verso la pubblica amministrazione ed Agenzia Entrate Riscossione sarebbero non esigibili in quanto prescritte.

Tribunale di Como, decr. 24 maggio 2018 – Giudice A. Petronzi. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore – vaglio di ammissibilità in base alla durata – esclusione (L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss.) “In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie”.

9) Convenienza dell'accordo per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come da visure catastali allegate e relazione di stima dei terreni agricoli cui è proprietario esclusivo o comproprietario il sig. Spinelli Pietro, si rileva che nel caso di pignoramento immobiliare per la soddisfazione dei creditori sarebbe di difficile realizzo, nella realtà delle aste, per le dinamiche purtroppo consuete e notorie, i cui valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5, specie nella fase di recessione economica attuale con rischio potenziale e concreto nella dinamica delle aste di un realizzo pari al 50% del valore del cespite, oltre tutti gli oneri relativi al procedimento di pignoramento immobiliare e scioglimento della comunione legale e divisione, ove necessaria.

A rendere la situazione più gravosa per i creditori, trattasi per alcuni di terreni agricoli in comproprietà e quindi si rende necessario prima promuovere un procedimento di scioglimento della comunione legale e divisione e poi procedere con pignoramento immobiliare, con immaginabile esborso di notevoli costi di procedura liquidatoria che provocherebbero un inevitabile decremento del valore di realizzo.

Infatti trattasi di terreni di esiguo valore di realizzo e i cui valori si deprimono per un numero di esperimenti che arriva di prassi anche a 4/5, specie nella fase di recessione economica attuale.

Per quanto concerne, invece, gli immobili, il sig. Spinelli Pietro è comproprietario nella maggior parte dei casi di quote di proprietà molto esigue ubicati in località di Sannicelle di



Bari contraddistinti da bassa rendita catastale e valore di mercato, che non rappresentano alcuna utilità per i creditori sia per il valore di stima alquanto esiguo, sia perchè bisogna promuovere preliminarmente una procedura di scioglimento della comunione e divisione, sia perchè il numero di esperimenti arriva di prassi, come detto, anche a 4/5, specie nella fase di recessione economica attuale.

In più alcuni di questi terreni sono condotti in locazione dai finanziatori esterni della presente procedura, per cui, in caso, di pignoramento immobiliare e vendita, verrebbe meno anche la parte cospicua di risorse finanziarie messe a disposizione per i creditori.

Tali circostanze non producono alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ai creditori del sig. Spinelli Pietro.

A tal fine la suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27544/2019 ha statuito che "Fermo quanto precede, rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore."

Valore di realizzo in caso di liquidazione del patrimonio immobiliare secondo la banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate.

Beni immobili come da punto 5-D:

- 1) € 380,00 x 90 mq = € 34.200,00
- 2) € 700,00 x 29 mq = € 160.300,00
- 4) € 380,00 x 416 mq = € 811,00 (4/780)
- 5) € 700,00 x 123 mq = € 7.175,00 (10/120)
- 6) € 380,00 x 6 mq = € 190,00 (10/120) x n. 2 immobili = € 380,00
- 7) Terreni € 134.046,00 come da relazione di stima.


Totale stima € 336.912,00. Considerando una media di ribasso fino al 50% = € 168.456,00

Valore di realizzo secondo quanto proposto nell'accordo con i creditori € 230.816,00.

Tanto premesso, il sig. Spinelli Pietro, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

rilevato

che veniva esaminata la proposta di accordo con i creditori ex art. 8 e ss. L. n. 3/2012, presentata dal sig. Spinelli Pietro;



che veniva eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e della riscossione, dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentiva di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che i dati esposti nella proposta di accordo con i creditori, hanno trovato sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori e successivamente acquisiti;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni di proprietà risultava ben dettagliato e consentiva l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato;

che l'elenco nominativo dei creditori consentiva di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che l'ipotesi di accordo con i creditori così come proposta non sia ragionevole.

Tutto quanto rilevato e ritenuto, il Professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9 L. 3/2012, nella persona della dott.ssa Laselva Annamaria, esprimeva giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, nonché in merito alla ragionevole fattibilità e convenienza – ex artt.li 7, 8 e segg. L. 3/2012 – della proposta di accordo con i creditori che il sig. Spinelli Pietro intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il progetto appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Tanto premesso, il sig. Spinelli Pietro così come rappresentato, difeso e domiciliato

Chiede

All'On.le Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Delegato, affinché svolte le formalità di rito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia provvedere:

- in via preliminare disporre la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 293/20 Trib. Bari.



- Sempre in via preliminare disporre la sospensione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 30.11.2021 notificato da Agenzia Entrate Riscossione ai finanziatori esterni, sig.ra Basile Angela e sig.ra Laera Elisa.
- Sospendere eventuali altre procedure esecutive mobiliari o immobiliari che dovessero essere promosse nei confronti del sig. Spinelli Pietro.
- Dichiarare aperta la procedura di accordo con i creditori, con fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012.

Per l'effetto disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire l'importo mensile da parte dei finanziatori esterni a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Atti e documenti come da separato indice.

Bari, 03.09.2022

Spinelli Pietro.....




I finanziatori esterni

Basile Angela.....



Laera Elisa.....



avv. Santorsola Fabrizio

